



# *Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali*

DECRETO N° 2669 RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL D.M. DEL 5 AGOSTO 2004

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, in particolare l'articolo 42, comma 9;

Visto il regolamento (CE) n.795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modificazioni, in particolare l'art.10, comma 1 lettera a);

Visto il Regolamento (CE) 864/2004 del Consiglio del 29 aprile 2004;

Visto il regolamento (CE) n.796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004 recante disposizioni di attuazione della Riforma della Politica Agricola Comunitaria in Italia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16/08/2004;

Ritenuto di dover apportare talune modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 5 agosto 2004;

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano espressa nella riunione del 28 ottobre 2004;

DECRETA

## **Articolo 1** **(Livello della trattenuta)**

1. In applicazione dell'articolo 42, paragrafo 9, del Regolamento (CE) n. 1782/03 e del paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 795/04, nel caso di vendita di diritti al premio, durante il periodo di riferimento o non più tardi del 15 maggio 2004 - debitamente registrata presso l'organismo pagatore - viene operata una trattenuta del 90% degli importi di riferimento da fissare per il venditore a norma dell'articolo 37 del Regolamento (CE) n. 1782/03.

2. Gli importi trattenuti vengono riversati nella riserva nazionale.

## **Articolo 2** **(Trasferimento dei titoli agli aiuti)**

1. All'articolo 10, comma 1 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, dopo le parole "In caso di vendita" sono aggiunte le seguenti: "o trasferimento definitivo ai sensi della lettera g) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 795/2004".
2. All'articolo 10, comma 1 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, è aggiunta in fine la seguente frase: "Dette trattenute non si applicano alle fattispecie previste dall'art.17 del Regolamento (CE) n.795/2004".
3. All'articolo 10, comma 2 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, le parole " deve essere comunicata a pena di nullità agli organismi pagatori" sono sostituite con le seguenti "deve essere comunicata agli organismi pagatori a pena di inopponibilità agli stessi".

## **Art. 3** **Rettifiche**

1. All'articolo 2, comma 4 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, la parola "commi" è sostituita con la seguente "paragrafi".
2. All'articolo 3, comma 3 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, le parole " alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite con le seguenti " alla data di presentazione della domanda nel primo anno di applicazione del regime unico di pagamento, ai sensi dell'art.14, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 795/2004.
3. All'articolo 6, comma 3 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, le parole "comma 1" sono sostituite con le seguenti "paragrafo 1".
4. All'articolo 6, comma 7 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, le parole "comma 4" sono sostituite con le seguenti "paragrafo 4".

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 Novembre 2004

IL MINISTRO  
Alemanno